

Costituzione testo vigente	Costituzione testo revisionato	Spiegazione
<p>Art. 87</p> <p>Il PdR è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei ddl di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle FF. AA., presiede il CSD costituito secondo</p>	<p>Art. 87</p> <p>Il PdR è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei ddl di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle FF. AA., presiede il CSD costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura <b>giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.</b></p>	<p><i>Questo è l'articolo della Costituzione che elenca le attribuzioni del presidente della Repubblica. L'unica modifica riguarda il comma 10 (il terz'ultimo) che tiene conto della istituzione del secondo CSM, quello dei magistrati requirenti: il presidente li presiederebbe entrambi.</i></p> <p><i>Compare per la prima volta l'aggettivo "requirente" che ricorrerà poi nei successivi articoli (requirente = il PM inteso come parte che formula richieste al giudice, colui che – come terzo – giudica).</i></p>

<p>la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Può concedere grazie e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>	<p>Può concedere grazie e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>	
<p>Art. 102</p> <p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>Art. 102</p> <p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, <b>le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.</b></p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p>	<p><i>Qui l'art. 102 introduce un rafforzamento (in senso tecnico: vale a dire che la Costituzione non solo prevede che un certo oggetto possa essere disciplinato solo per legge del Parlamento, ma indica anche come) della riserva di legge già prevista per regolare l'ordinamento giudiziario: tale rafforzamento consiste nel fatto che la legge deve regolare l'ordinamento giudiziario disciplinando le ora distinte carriere dei magistrati (giudicanti e requirenti).</i></p>

<p>Art. 104.1</p> <p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p>	<p>Art. 104.1</p> <p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.</p>	<p><i>Si tratta dell'art. 104, quello centrale e cruciale.</i></p> <p><i>Al comma 1 si introduce la specificazione secondo la quale la magistratura è un ordine autonomo e indipendente composto – ora – da magistrati, tutti, suddivisi in due distinte carriere: giudicante e requirente.</i></p>
<p>Art. 104.2</p> <p>Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p>	<p>Art. 104.2</p> <p>Il CSM della magistratura giudicante e il CSM della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.</p>	<p><i>In coordinamento con l'art. 87 (v. sopra) si prevede che i due CSM siano entrambi presieduti dal presidente della Repubblica.</i></p>
<p>Art. 104.3</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p>	<p>Art. 104.3</p> <p>Ne fanno parte di diritto, <b>rispettivamente</b>, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p>	<p><i>Questa è una novità: oggi fanno parte di diritto del CSM il primo presidente (giudicante) della Corte di cassazione (il giudice di legittimità) e il procuratore generale (requirente) della stessa Corte: con la riforma – coerentemente – il primo è di diritto componente del CSM giudici, il secondo del CSM pm.</i></p>
<p>Art. 104.4</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in</p>	<p>Art. 104.4</p> <p>Gli altri componenti sono <b>estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di</b> professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di servizio, <b>che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e per due terzi, rispettivamente, tra</b></p>	<p><i>Il comma 4 prevede una delle innovazioni più discusse della riforma: i componenti dei due CSM (e come vedremo del terzo organo, v. art. 105) non saranno più elettivi, ma estratti a sorte: la proporzione fra quelli di estrazione parlamentare (indirettamente politica sia pur con alta qualificazione tecnica) e quelli di estrazione “togata”</i></p>

<p>materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di servizio.</p>	<p><b>i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.</b></p>	<p><i>(cioè tratti fra i magistrati) <b>resta identica all'attuale</b> (un terzo e due terzi).</i></p> <p><i>Sarà la legge – da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della riforma – a stabilire in che numero (la Costituzione già oggi stabilisce solo le proporzioni) e come.</i></p>
<p>Art. 104.5</p> <p>Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p>	<p>Art. 104.5</p> <p><b>Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.</b></p>	<p><i>Com'è anche adesso per il CSM unico, i vicepresidenti saranno eletti fra i componenti di estrazione parlamentare.</i></p> <p><i>Il vicepresidente del CSM è una carica di rilievo perché sostituisce il presidente della Repubblica nell'attività ordinaria del Consiglio (domani dei due CSM).</i></p>
<p>Art. 104.6</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p>	<p>Art. 104.6</p> <p><b>I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.</b></p>	<p><i>Anche qui nessuna novità rilevante: la durata della carica di componente è quattro anni e non è possibile sia rinnovata immediatamente (cioè per il Consiglio successivo).</i></p>
<p>Art. 104.7</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>Art. 104.7</p> <p><b>I componenti</b> non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p><i>Modifica meramente semantica: non sono più membri elettivi, ma componenti.</i></p>

<p>Art. 105</p> <p>Spettano al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>Art. 105.1</p> <p>Spettano <b>a ciascun CSM</b>, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, <b>le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni</b> nei riguardi dei magistrati.</p>	<p><i>Modifica consequenziale. Però in più vi è una diretta sostituzione, coerente con la legislazione sull'ordinamento giudiziario vigente, del termine "promozioni" con quelli più appropriati di "valutazioni di professionalità" e di "conferimenti di funzioni". La carriera dei magistrati sin dagli anni Sessanta non è organizzata gerarchicamente: né lo sarà domani. Per questo il termine "promozione" non è più appropriato.</i></p>
	<p><b>Art. 105.2</b></p> <p><b>La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.</b></p>	<p><i>Qui la terza fondamentale novità della riforma.</i></p> <p><i>La delicata funzione di giudicare eventuali infrazioni disciplinari (attenzione: NON penali o di altra natura, solo quelle attinenti ai c.d. doveri d'ufficio; se il magistrato "ruba" per intendersi sarà un altro magistrato a giudicarlo come qualsiasi cittadino; qui il riferimento è a chi viola le disposizioni sui doveri d'ufficio) ... passa dal CSM (o in ipotesi dai due CSM) a un terzo organo autonomo rispetto ad entrambi.</i></p>
	<p><b>Art. 105.3</b></p> <p><b>L'Alta Corte è composta da 15 giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insedia-</b></p>	<p><i>L'Alta Corte disciplinare sarebbe composta da 15 giudici: tre nominati dal presidente della Repubblica, tre sorteggiati da un elenco stilato dal Parlamento, nove (sempre la solita proporzione un terzo/due terzi a garanzia dei magistrati) sorteggiati tra i magistrati: sei fra i giudicanti, tre fra i requirenti.</i></p> <p><i>In questo caso, però, come per i componenti di estrazione parlamentare sono previsti requisiti (diversamente dai componenti togati dei due CSM):</i></p>

	<p><b>mento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.</b></p>	<p><i>devono essere magistrati con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni e che siano o siano stati magistrati di Cassazione.</i></p> <p><i>Quest'ultima pur ragionevole disposizione è criticata da quanti ritengono violi l'assoluta uguaglianza fra magistrati.</i></p> <p><i>Va sottolineata la scelta di dimezzare i componenti di estrazione parlamentare affidata al presidente della Repubblica (ulteriore garanzia di terzietà e autonomia dei prescelti).</i></p>
	<p><b>Art. 105.4</b></p> <p><b>L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.</b></p>	<p><i>Il presidente dell'Alta Corte disciplinare deve essere eletto fra i componenti nominati dal presidente della Repubblica o estratti dall'elenco stilato in sede parlamentare.</i></p>
	<p><b>Art. 105.5</b></p> <p><b>I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.</b></p>	<p><i>Come per i due CSM la durata della carica è quadriennale.</i></p> <p><i>In questo caso è previsto un divieto assoluto di nuovo incarico (non ammesso anche se non immediato).</i></p>
	<p><b>Art. 105.6</b></p> <p><b>L'ufficio di giudice dell'AC è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio</b></p>	<p><i>La delicatezza della funzione (giudicare i magistrati accusati di infrazioni disciplinari) come ha consigliato il divieto assoluto di rinnovo, così induce</i></p>

	<p><b>regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.</b></p>	<p><i>a prevedere un'ampia serie di incompatibilità che la legge potrà anche estendere.</i></p>
	<p><b>Art. 105.7</b></p> <p><b>Contro le sentenze emesse dall'AC in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa AC, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.</b></p>	<p><i>Le sentenze dell'Alta Corte disciplinare possono essere impugunate: ma solo davanti alla stessa Alta Corte che però deve giudicare senza la partecipazione dei giudici che hanno giudicato in primo grado.</i></p> <p><i>Questa previsione è criticata da quanti avrebbero voluto che, come per le decisioni dell'attuale Commissione disciplinare del CSM unico, fosse possibile il ricorso in Corte di cassazione per motivi di legittimità (cioè attinenti alla corretta interpretazione della legge). Invero, però, ciò avrebbe rischiato di minare l'autonomia (relativa) dell'Alta Corte.</i></p>
	<p><b>Art. 105.8</b></p> <p><b>La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'AC e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.</b></p>	<p><i>Questo comma demanda alla legge ordinaria (riserva di legge) il compito di disciplinare l'intera materia degli illeciti disciplinari, delle relative sanzioni e delle modalità di funzionamento dell'Alta Corte.</i></p> <p><i>E' una riserva "rinforzata" perché impone che la legge assicuri che in qualsiasi composizione l'Alta Corte giudichi vi sia sempre almeno un componente estratto fra i magistrati giudicanti o un componente estratto fra quelli requirenti.</i></p>

		<i>Come si evince dal comma precedente sui ricorsi, il legislatore costituzionale immagina che l'Alta Corte giudichi in composizione ridotta (per es. costituendosi in tre sezioni di cinque o in cinque sezioni di tre componenti).</i>
Art. 106.1 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.	Art. 106.1 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.	<i>Nessuna novità</i>
Art. 106.2 La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.	Art. 106.2 La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.	<i>Nessuna novità</i>
Art. 106.3 Su designazione del CSM possono essere chiamati all'ufficio di magistrati di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.	Art. 106.3 Su designazione del CSM <b>giudicante</b> possono essere chiamati all'ufficio di magistrati di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, <b>magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno 15 anni di esercizio delle funzioni</b> e avvocati che abbiano 15 anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.	<i>Così come il CSM può designare all'ufficio di magistrato di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari o avvocati con 15 anni di esercizio e iscrizioni negli albi per le giurisdizioni superiori, così da domani il CSM giudici potrebbe designare all'ufficio di magistrato di cassazione magistrati requirenti con 15 anni di esercizio delle funzioni.</i>

<p>Art. 107.1</p> <p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non seguito a decisione del CSM, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p>	<p>Art. 107.1</p> <p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non seguito a decisione del <b>rispettivo</b> CSM, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p>	<p><i>Modifica meramente consequenziale.</i></p>
<p>Art. 110</p> <p>Ferme le competenze del CSM, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>Art. 110</p> <p>Ferme le competenze di <b>ciascun</b> CSM, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p><i>Modifica meramente consequenziale.</i></p>
	<p><b>Disposizioni transitorie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le leggi sul CSM, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.</b></li> <li>• <b>Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1</b></li> </ul>	<p><i>Il Parlamento deve varare tutti i necessari adeguamenti dell'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare <b>entro un anno</b> dall'entrata in vigore della riforma. Fino ad allora continuano ad applicarsi le norme vigenti all'entrata in vigore della riforma.</i></p>

**continuano ad osservarsi, nelle  
materie ivi indicate, le norme vigenti  
alla data di entrata in vigore della  
presente legge costituzionale.**